



## CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

**Settore Servizi alla persona e alle imprese**

**Ordinanza N. 154 del 20/06/2019**

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA BEVANDE IN RECIPIENTI DI VETRO IN TUTTA LA ZONA PEDONALE E AREE LIMITROFE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SETTIMO STREET PARADE" DAL 20 AL 22 GIUGNO 2019 DALLE ORE 19,00 ALLE ORE 24,00

PREMESSO CHE:

L'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni, consente al sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti "*...quale rappresentate della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orario di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.*";

Considerato che dal 20 al 22 giugno 2019 dalle 19,30 alle 24,00 si svolgerà sul territorio del centro storico del comune di Settimo T.se (area pedonale) la manifestazione denominata SETTIMO STREET PARADE durante la quale si prevedono importanti concentrazioni di pubblico proveniente anche da altre città;

Valutata l'opportunità di vietare la vendita ed in consumo di bevande in contenitori di vetro in quanto i suddetti contenitori in vetro possono essere usati come strumenti idonei a minacciare ed offendere e che l'abbandono può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini;

RITENUTO

necessario, ai fini di tutela della sicurezza pubblica e della incolumità delle persone e per rendere efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di polizia, vietare, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed agli esercizi artigianali di vendere e somministrare per asporto bevande in bottiglia di vetro, in quanto idonee all'offesa della persona, nelle zone in cui si svolgono le iniziative legate alla manifestazione di cui sopra;

#### DATO ATTO CHE

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., atteso che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrati non sottoposti all'applicazione degli artt. 7 e seguenti della citata fonte normativa;

#### RICHIAMATI

l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni;

l'articolo 7 *bis* del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;

la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

il Regolamento di Polizia Urbana ed in particolare l'art.39 che prevede il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dalle ore 20 alle ore 07;

Richiamate inoltre:

- la nota della Prefettura di Torino n°1534/2017/area 1-Ordine e sicurezza pubblica del 19 giugno 2017 con cui si trasmette la nota del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza n°555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 relativa alle misure di sicurezza per le pubbliche manifestazioni;

- la circolare della Prefettura di Torino del 3 agosto 2017 n° prot. 1534/2017 area1/OSP avente ad oggetto " Pubblica manifestazioni-misure di sicurezza. Seguito. Modelli organizzativi" con la quale si trasmette la direttiva del Ministero degli Interni che fornisce ulteriori spunti per l'innalzamento dei livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche della direttiva del Ministero degli Interni del 18.7.2018 prot. 11001/1/110/(10) relativa ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

## ORDINA

In tutta la zona pedonale del centro storico cittadino ed aree limitrofe in cui si svolgerà la manifestazione denominata SETTIMO STREET PARADE, dal 20 al 22 giugno 2019 dalle 19,00 alle 24,00, il divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro ai fini di tutela della sicurezza pubblica e della incolumità delle persone e per rendere efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di polizia, ;

Il divieto è esteso alla somministrazione di bevande nei dehor insistenti nella citata zona.

Tali bevande potranno essere somministrate e vendute esclusivamente utilizzando bicchieri di plastica e carta a perdere;

In tutta la zona, come sopra identificata, negli orari indicati è altresì vietata la vendita in sede fissa e ambulante di bevande in bottiglie di vetro se non opportunamente imballate;

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 50,00 e € 300,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in € 100,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i..

Destinatario dei proventi: Comune. Autorità competente: Sindaco.

La presente ordinanza viene inviata all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Torino;

Copia della stessa viene inviata per l'applicazione e per quanto ulteriormente di competenza al Corpo Polizia Locale, nonché al Comando della locale stazione dei Carabinieri;

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

**La Sindaca**  
Dott.ssa Elena Piastra